



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 106/2020

tra

CONAM SRL

RICORRENTE/I

e

INPS MODENA

RESISTENTE/I

Oggi **04/10/2022** a ore **10.04** il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:

Per **CONAM SRL** l'Avv. **CARBONE DANIELA** e l' avv. **ROCCHETTI GIANLUCA** hanno depositato note di trattazione scritta.

Per **INPS** nessuno ha provveduto al deposito delle note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **106/2020** promossa da:

CONAM SRL (C.F. 02362440592), elettivamente domiciliata in C/O AVV. ROCCHETTI GIANLUCA, VIA SIRACUSA 25 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, rappresentata e difesa dall'avv. CARBONE DANIELA

RICORRENTE/I

contro

INPS MODENA (C.F. 80078750587), elettivamente domiciliato C/O I.N.P.S. VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE GIUSEPPE;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27/01/2020, Conam Srl, premettendo che, con verbale unico di accertamento e notificazione MO000002019-837-01 del 12.11.2019, i funzionari di vigilanza INPS ed ITL avrebbero ispezionato la società ricorrente per il periodo 1.07.2015 – 31.01.2017 per la posizione previdenziale Inps n. 5009064792 (CCNL applicato Metalmeccanici Industria) e, a conclusione degli accertamenti iniziati il 3.07.2019 per la verifica della regolare assunzione delle maestranze occupate, avrebbero riscontrato nei confronti della società ricorrente, presunte irregolarità relative anche alla corresponsione dell'indennità di trasferta Italia esente, irregolarità a suo dire insussistenti, ha chiesto di "accertare e dichiarare illegittime in quanto infondate in fatto ed in diritto le pretese contributive e sanzionatorie di cui al verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale Inps ed ITL n. MO000002019- 837-01 del 12.11.2019".

In particolare, ha dedotto che, secondo la prospettazione degli Ispettori:

- a) la società ricorrente avrebbe fornito gratuitamente ai dipendenti Pingue Sebastiano, Pingue Francesco, Lazzaro Gaetano, Grano Carmelo, sia il vitto che l'alloggio, mentre al dipendente Cognini Fabio il solo vitto, per cui con l'impugnato verbale si è proceduto a recuperare l'imponibile relativo agli importi erogati alla voce trasferta superiore ai limiti esenti, ridotti nei termini di cui sopra;
- b) per alcuni dipendenti, in alcuni mesi, le giornate di trasferta hanno superato le giornate di presenza, per cui si è proceduto nel verbale impugnato a recuperare le trasferte eccedenti;
- c) la società ricorrente avrebbe erogato al dipendente Cognini Fabio degli importi esenti a titolo di rimborsi chilometrici nonostante il suddetto usasse i mezzi aziendali per svolgere la propria attività lavorativa, per cui si è proceduto a recuperare i contributi calcolati sugli importi corrisposti al predetto titolo;
- d) per talune giornate di CIG indicate nel LUL, non risulta che la società fosse stata autorizzata, per cui si è proceduto a recuperare la contribuzione Inps dovuta sugli importi corrisposti;
- e) in alcune giornate risultanti come CIG dal LUL alcuni dipendenti avrebbero di fatto lavorato. Per tale motivo si procede al recupero degli importi indebitamente conguagliati relativi alle corrispondenti ore registrate come CIG ma di fatto lavorate;
- f) conseguentemente alle violazioni sopra indicate, nei mesi oggetto di addebito contributivo vengono revocati i benefici di cui agli sgravi contributivi fruiti ex l. n. 190/2014, nel medesimo periodo oggetto di contestazione.

La società, da parte sua, ha eccepito che:

- la sede di lavoro indicata nel contratto fosse Mirandola (MO);
- i pasti consumati a fine giornata, dopo la fine del turno di lavoro che avveniva alle ore 17,00, sarebbero stati a carico degli operai poiché non sarebbero avvenuti durante una trasferta bensì nel domicilio prescelto dagli operai per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per coloro che avessero voluto usufruirne, sarebbe stata stipulata una convenzione con un ristorante.
- l'alloggio ugualmente non deve essere considerato ai fini della valutazione e del calcolo dell'indennità di trasferta poiché il contratto ha come sede di lavoro Mirandola (MO) e gli operai si erano trasferiti stabilmente nel comune suddetto per l'esecuzione del contratto sottoscritto.

Si è costituito l'INPS, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Specificamente, ha riproposto nella memoria i rilievi avanzati dagli ispettori verbalizzanti.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata con il rito della trattazione scritta.

Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/09/2012, n. 14965).

L'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 dispone: "5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.”

Il comma 5 dell'art. 51 regola la fattispecie dei “trasfertisti occasionali”, mentre il comma 6 detta la disciplina per i “trasferisti abituali”.

E' pacifico in giurisprudenza che:

a) la nozione di trasferta è caratterizzata: 1) dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa; 2) dalla “temporaneità” del mutamento del luogo di lavoro; 3) dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore;

b) i “trasferisti abituali” sono i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale (cfr. Cass. 15 ottobre 2015, n. 20833; Cass. 11 dicembre 2013 n. 27643; Cass. 21 agosto 2013, n. 19359; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1583).

Ai sensi dell'art. 51, comma 5, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale devono concorrere a formare il reddito per la parte eccedente €. 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevata a €. 77,47 (lire 150.000) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; quindi al di sotto di tali soglie non è dovuta alcuna contribuzione.

Viceversa sono assoggettate alla contribuzione previdenziale le indennità erogate ai dipendenti che espletano l'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita¹.

Quanto all'onere della prova, si osserva che secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. Sez. L., Sent. n. 13011 del 24/05/2017; Cass. Sez. L., Ord. n. 1157 del 18/01/2018; Cass. Sez. L., Ord. n. 18160 del 10/07/2018).

¹Non si fa questione dell'applicazione dell'art. 51, 6° comma, TUIR: L'art. 7 quinquies del D.L. n. 193/2016 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 51, comma 6 TUIR, stabilendo che i lavoratori rientranti nella disciplina di tale comma sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale); b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale); c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (elemento retributivo). Tale disposizione ha aggiunto che, in caso di mancata esistenza delle suindicate condizioni, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 ma il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 (esonero totale).

Osserva il Giudicante come l'INPS abbia riprodotto in memoria i rilievi avanzati dagli Ispettori e riportati anche in ricorso; di questi ultimi, quelli di cui sub b), sub d) e sub e) sono stati ricavati direttamente dall'esame del Lul e da altra documentazione (ad es. "verbale visita cantiere") esaminata dagli ispettori, nonché, quanto a quelli di cui sub c) unitamente alle dichiarazioni di Cognini Fabio versate in atti; si noti come la parte ricorrente non abbia nemmeno contestato le circostanze allegate dall'INPS alla base del recupero contributivo, sicché, per il noto principio della circolarità degli oneri di allegazione e prova nel processo del lavoro (Cass. 17.06.2004, n. 11353), nonché in virtù del compendio documentale, tali circostanze possono ritenersi dimostrate, pur in mancanza di prova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c..

La parte ricorrente ha contestato specificamente il rilievo sub a) avente a oggetto il recupero parziale della contribuzione sulle somme erogate a titolo di trasferta esente, in virtù del riconoscimento – a detta dell'ente previdenziale - in favore dei dipendenti ivi indicati del vitto e dell'alloggio.

Va primariamente evidenziato – come già sottolineato dalla parte ricorrente – come l'INPS non abbia messo in discussione gli elementi costitutivi della trasferta, avendo solamente provveduto alla rimodulazione dell'importo dell'esenzione.

In secondo luogo, non risulta contestata la circostanza secondo cui i lavoratori interessati avessero la propria sede di lavoro in Mirandola.

I testi escussi hanno confermato come nelle giornate in cui venivano inviati fuori sede alla sera rientrassero comunque a Mirandola, senza pernottamento fuori.

L'alloggio fornito gratuitamente sarebbe stato ubicato sopra l'unità capannone/deposito mezzi a Mirandola in via XI Settembre 2001 n. 50, mentre il vitto alla sera sarebbe stato fornito sulla base di una convenzione col ristorante Concordia Hotel (sito in San Possidonio); i testi hanno confermato di aver usufruito di tali benefici.

Posta la verità processuale di tali circostanze, pur accertato che i lavoratori abbiano fruito dei suddetti benefici, non pare che essi fossero collegati allo svolgimento della trasferta.

Il sito dell'alloggio è collocato presso la sede della società e non nel luogo in cui la trasferta è stata di volta in volta svolta; analogamente, il ristorante convenzionato è individuato *tout court* nel Concordia Hotel, sito in S. Possidonio, indipendentemente dal luogo di esecuzione della trasferta.

Trattasi di *fringe benefit* di altra natura eventualmente soggetti a contribuzione ad altro titolo, ma non imputabili a trasferta.

Quanto ai rilievi sub f), non oggetto peraltro di specifica censura da parte della società ricorrente, basti

sottolineare come l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 stabilisca che *“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

In merito alle sanzioni, ritiene questo Giudice che ovviamente non spettino all'INPS in relazione alle somme per cui viene in questa sede disconosciuta la legittimità del recupero contributivo.

Quanto alle sanzioni irrogate sulle ulteriori somme oggetto di recupero, si osserva che secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, *“perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, a mente dell'art. 116, comma 8, lett. a) legge n. 388/00, è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate; b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione [...]”* (così testualmente Cass. sez. lav. n. 6405 del 13.3.2017, in motivazione). Quanto al secondo requisito: *“La formulazione della norma (art. 116, comma 8°, lett. b) «in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate...»), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento”* (così t Cass. sez. lav. n. 6405 del 13.3.2017, cit- conformi Cass., 28966/2011; Cass. n. 10509 del 25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015).

Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.

Le spese di lite sono compensate, giusta il solo parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

1. Dichiarà non dovute all'INPS le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione MO000002019-837-01 del 12.11.2019 recuperate dall'INPS a titolo di contributi su quelle erogate ai dipendenti Pingue Sebastiano, Pingue Francesco, Lazzaro Gaetano, Grano Carmelo e Cognini Fabio a titolo di trasferta esente, oltre alle relative sanzioni;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
3. Dichiarà interamente compensate le spese di lite.

Modena, 4 ottobre 2022

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni